

N. 61002 di Rep.

COPIA DELL'ATTO

DI

VERBALE DI ASSEMBLEA

del giorno 24 Aprile 1999

PARTI

= "AIL VENEZIA - Sezione di Venezia dell'Associazione
Italiana contro le Leucemie"

Rogiti del Notaio di Venezia
dr. CARLO CANDIANI

di GIOVANNI

si rilascia a 11a parte

VERBALE DI ASSEMBLEA

- Repubblica Italiana -

L'anno 1999 (millenovecentonovantanove) questo giorno di sabato 24 (ventiquattro) del mese di aprile alle ore 15 (quindici).

In Venezia, presso la Sala San Domenico dell'Ospedale Civile, Castello n. 6698/b.

Davanti a me dr. CARLO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia, residente a Venezia, è comparso il Signor:

= GIOVANNI ALLIATA DI MONTEREALE, nato a Roma il 29 marzo 1954, qui domiciliato per la carica quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

" AIL VENEZIA - Sezione di Venezia

dell'Associazione Italiana contro le Leucemie "

con sede in Venezia (VE), Castello n. 6698/b, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Venezia al n. 463 e iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato al n. VE 0155.

Il componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, avendo i requisiti di legge, rinuncia col mio assenso all'assistenza dei testimoni a questo atto e premette che con avviso reso noto ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto sociale è stata convocata per oggi in questo luogo ed a quest'ora in seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della associazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Modificazioni (ai sensi dell'art. 6 lettera g) dello statuto
- 3) Approvazione del bilancio consuntivo 1998 e del bilancio preventivo 1999
- 4) Quota associativa
- 5) Nomina di un Revisore e dei Revisori supplenti
- 6) Varie ed eventuali

Ed invita me Notaio che accetto a redigere il verbale delle deliberazioni per la sola parte straordinaria previa le constatazioni di legge.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il comparso signor Giovanni Alliata di Montereale il quale, constatata dandone atto che:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre ad esso Presidente signor Giovanni Alliata di Montereale i Consiglieri signori: Maria Rosi Angi, Elsa Angheben, Stefano Aversa, Gerardo Ciccone, Roberta Nalon, Mariangiola Perale, Diego Reganaz, Maria Gabriella Salafia e Federica Scarsanel-la;
- del Collegio dei Revisori sono presenti i signori Mario

REGISTRATO A VENEZIA

12 MAG. 1999

Il
n. 1694 Vol.

Atti Pubblici

con Lire 258.000

di cui Lire

per INVIM.



Ceriani e Irina Inguanotto;

- che sono presenti in proprio o con deleghe che rimarranno agli atti sociali numero 154 (centocinquantaquattro) soci su un totale di numero 446 (quattrocentoquarantasei) soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea.

Passando allo svolgimento dei lavori il Presidente espone che l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 460/97 riguardante le ONLUS impone alle associazioni senza scopo di lucro alcune modifiche statutarie, ed espone le stesse ed il nuovo testo dello statuto adeguato a detta nuova normativa.

Segue un esauriente discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

D E L I B E R A

di adottare il nuovo testo dello statuto sociale composto di venti articoli.

Null'altro essendovi da deliberare la riunione, per la parte straordinaria viene chiusa alle ore 17,05 (diciassette e minuti cinque).

Il Presidente mi consegna il testo dello statuto sociale ora approvato qui si allega sotto la lettera " A ", omissane la lettura per dispensa dal comparso.

Richiesto io Notaio ho ricevuto l'atto presente e ne ho dato lettura al comparso che lo approva.

Scritto da persona di mia fiducia e da me stesso su di un foglio per tre intere facciate e fin qui della quarta.

F.to Giovanni ALLIATA di MONTEREALE

F.to Carlo CANDIANI - Notaio (L.S.)

ALL. STATO A
rep. n° 61002
racc. n° 11341

"AIL VENEZIA - ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE

SEZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA - ONLUS" - STATUTO

PARTE PRIMA - GENERALITÀ

ARTICOLO 1	Costituzione, denominazione, sede e durata	pag. 1
ARTICOLO 2	Scopo	pag. 2
ARTICOLO 3	Soci	pag. 4
ARTICOLO 4	Patrimonio e bilanci	pag. 6

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO

ARTICOLO 5	Organi	pag. 7
CAPO 1° - ASSEMBLEA DEI SOCI		
ARTICOLO 6	Competenze Assemblea	pag. 8
ARTICOLO 7	Convocazione Assemblea	pag. 9
ARTICOLO 8	Costituzione Assemblea	pag. 9
ARTICOLO 9	Presidenza Assemblea	pag. 10
ARTICOLO 10	Deliberazioni Assemblea	pag. 11
CAPO 2° - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
ARTICOLO 11	Composizione Consiglio	pag. 12
ARTICOLO 12	Convocazione Consiglio	pag. 13
ARTICOLO 13	Riunioni e deliberazioni Consiglio	pag. 14
ARTICOLO 14	Rappresentanza e poteri	pag. 14
ARTICOLO 15	Competenze Consiglio	pag. 15
CAPO 3° - COLLEGIO DEI REVISORI		
ARTICOLO 16	Composizione Collegio Revisori	pag. 17
ARTICOLO 17	Competenze Collegio Revisori	pag. 18
CAPO 4° - COLLEGIO DEI PROBIVIRI		
ARTICOLO 18	Composizione e competenze Collegio Probiviri	pag. 19

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19	Scioglimento ed estinzione	pag. 19
ARTICOLO 20	Rinvio	pag. 20

Gianni Basso di Tondreale

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"AIL VENEZIA - ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE

SEZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA - ONLUS"

PARTE PRIMA - GENERALITÀ

ARTICOLO 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1. L'Associazione – costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e della Legge-quadro sul volontariato n° 266 dell'11 agosto 1991 – il 19 settembre 1994 in Venezia con atto notaio Maria Luisa Semi, repertorio n° 94775, codice fiscale 94022970274, è retta dal presente Statuto a rogito notaio Carlo Candiani repertorio n° 61002 del 24 aprile 1999.

1.2. L'Associazione ha la denominazione "AIL VENEZIA - Associazione Italiana contro le Leucemie - Sezione Provinciale di Venezia - ONLUS". L'Associazione potrà usare la formula abbreviata "AIL VENEZIA".

1.3. L'Associazione ha avuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile e del DPR 24 luglio 1997 n. 616, con delibera della Giunta Regionale Veneta n° 6405 del 20 dicembre 1994, è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Venezia al n°463 del 12 marzo 1999 ed è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato al n° VE 0155.

1.4. L'Associazione, ai sensi del decreto legislativo n° 460 del 4 dicembre 1997, art. 10, commi 1 e 8, avendo le caratteristiche operative e statutarie ivi previste, è "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e usa questa locuzione o l'acronimo "ONLUS" nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

1.5. L'Associazione ha sede in Venezia.

1.6. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e può essere sciolta dall'Assemblea dei Soci (art.19).

ARTICOLO 2

Scopo

2.1. L'Associazione, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ha lo scopo di operare nella provincia di Venezia e, di concerto con altre Sezioni dell'AIL e con l'Associazione nazionale, in altre zone del Triveneto, per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie ed altre emopatie maligne e per l'organizzazione ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato, senza fini di lucro, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'"Associazione Italiana contro le Leucemie" con sede in Roma, riconosciuta con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 481 del 19 settembre 1975 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 263/75 presso il Tribunale di Roma, qui denominata per brevità "AIL".

2.2. A tale scopo, l'Associazione può quindi, tra l'altro, e a puro titolo esemplificativo, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili per provvedervi - anche convenzionandosi (art. 15/h) con Enti pubblici e con privati - patrocinare, promuovere, organizzare, gestire - in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per:

a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie, anche favorendo l'acquisto di attrezzature scientifiche e apparecchiature sanitarie, e altresì erogando borse di studio e altre forme di sostegno a medici, paramedici e ricercatori di questi settori;

b) promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca esistenti ed

incoraggiare un sempre maggior numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie;

c) potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;

d) facilitare gli scambi di informazioni scientifiche - anche finanziando, ove opportuno, l'acquisto di pubblicazioni per i centri ematologici - e patrocinare convegni di studio;

e) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;

f) offrire alle Istituzioni politiche, amministrative, sanitarie una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

g) collaborare, anche finanziariamente e mediante la fornitura di beni, con le Autorità, i Servizi sanitari e le altre Istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;

h) curare la preparazione di volontari che intendano impegnarsi attivamente nell'assistenza ai pazienti sia all'interno delle strutture sanitarie che a domicilio, e predisporre l'attività per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai pazienti stessi;

i) incrementare i rapporti tra pazienti per favorire aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale e psicologico, al fine di sviluppare una vicendevole solidarietà e di pervenire ad una migliore conoscenza delle patologie, delle terapie e dei centri di cura;

l) diffondere e divulgare la conoscenza delle patologie leucemiche e delle altre emopatie maligne, predisponendo iniziative di sensibilizzazione rivolte a operatori sanitari e all'opinione pubblica, in modo da rendere sempre più ampia la consapevolezza dei progressi raggiunti dalla ricerca, da realizzare la possibilità di formulare diagnosi precoci, e da predisporre le condizioni per informare sui centri di cura più idonei; il tutto anche a mezzo di pubblicazioni a stampa, digitali o su reti informatiche;

m) stimolare e propugnare la cultura della donazione, promuovendo momenti di informazione e sensibilizzazione anche in collaborazione con altre Associazioni aventi finalità analoghe;

n) fornire orientamento, aiuto e sostegno anche finanziario ai pazienti e alle loro famiglie, soprattutto nei casi di trapianto di midollo;

o) organizzare e garantire strutture di accoglienza e alloggi presso i centri di cura, nonché servizi di trasporto, per pazienti e loro parenti che ne avessero necessità;

p) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni, manifestazioni per la raccolta di fondi, organizzazione occasionale di spettacoli e altri momenti ricreativi.

2.3. L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 3

Soci

3.1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che condividono le finalità

dell'Associazione stessa, sono mosse da spirito di solidarietà verso tutti e svolgono questa attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito.

3.2. Possono altresì aderire Enti, Associazioni, Aziende e altri soggetti diversi dalle persone fisiche, che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione (15/f), siano in grado di apportare un valido contributo e che all'atto della richiesta di adesione dovranno indicare a norma di legge e del proprio Statuto la persona titolata a rappresentarli.

3.3. L'Associazione si compone di Soci fondatori, ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.

3.4. Sono Soci fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione (art. 1.1).

3.5. Sono Soci ordinari dell'Associazione i soggetti che versano annualmente la quota associativa minima stabilita dall'Assemblea (art. 6.2/a).

3.6. Sono Soci sostenitori coloro che versano una quota almeno dieci volte superiore a quella minima stabilita dall'Assemblea.

3.7. Il Consiglio di Amministrazione (art. 15/e) può nominare Soci benemeriti le persone che, a suo giudizio, hanno acquisito particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo (art. 2) e Soci onorari le persone che, a suo giudizio, onorano l'Associazione con la loro adesione.

3.8. L'ammissione a Socio ha effetto con il versamento della quota associativa e implica la conoscenza e accettazione del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, il rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione, e la partecipazione alla vita dell'Associazione medesima nello spirito della mutualità, assistenza, unitarietà d'intenti, di sentimenti e comportamenti democratici.

3.9. Il Socio può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24 del Codice Civile; viene considerato recedente se non ha versato la quota associativa (art. 6.2/a) entro un mese dal secondo invito scritto rivoltogli; non può ripetere, anche quando non abbia cessato di appartenere all'Associazione, le quote associative e gli eventuali contributi versati (art. 4.1/a), né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione (artt. 4.1 e 19.2/b); la qualità di Socio non è trasmissibile.

3.10. Tutti i Soci hanno eguali diritti nell'Associazione e in particolare in sede di Assemblea (10.1).

ARTICOLO 4

Patrimonio e bilanci

4.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative e dai contributi dei Soci (art.3.3);
- b) da contributi, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche, siano essi finalizzati alla realizzazione di specifiche attività intraprese dall'Associazione oppure devolute per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- c) da eventuali donazioni, eredità e legati;
- d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, canoni, sussidi, anche statali, regionali e di Enti pubblici e privati, italiani ed esteri;
- e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, gestite dall'Associazione (2.2/m);
- f) da ogni altra entrata.

4.2. Tutto il patrimonio è disponibile, per le spese - di funzionamento e di mantenimento (correnti) e di investimento (in conto capitale) - dell'Associazione, nonché per eventuali accantonamenti proposti dal

Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea, ad eccezione di quei beni che siano in qualche modo vincolati, per espressa volontà del donante o testatore.

4.3. Il Patrimonio – al pari di eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve – non può essere distribuito tra i Soci durante la vita dell'Associazione, né in caso di scioglimento od estinzione (art. 19), a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

4.4. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4.5. Per ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei Soci (artt. 6.2/e e 15/h):

a) il Bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre precedente, corredato dagli allegati previsti dalla legislazione vigente, le eventuali variazioni rispetto al bilancio preventivo, nonché una relazione sulle attività svolte;

b) il Bilancio preventivo per l'esercizio corrente, nonché una relazione sulle attività in corso e quelle programmate.

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO

ARTICOLO 5

Organi

5.1. Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei Soci (artt. da 6 a 10);

2. il Consiglio di Amministrazione (artt. da 11 a 15);

3. il Collegio dei Revisori (artt. 16 e 17);

4. il Collegio dei Probiviri (art. 18).

5.2. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite. Eventuali rimborsi spese per particolari incarichi svolti nell'interesse dell'Associazione potranno essere autorizzati con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

CAPO 1° - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 6

Competenze Assemblea

6.1. L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.

6.2. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) la determinazione della quota associativa - annuale, pluriennale, vitalizia - minima per i soci ordinari e sostenitori (art. 3.4);
- b) la determinazione del numero e la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11.1);
- c) la nomina del Collegio dei Revisori, del suo Presidente e dei Revisori supplenti (art. 16);
- d) la nomina, eventuale, del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente (art. 18);
- e) l'approvazione dei Bilanci annuali, preventivo e consuntivo, e dei programmi delle attività corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione (art. 4.5) e del Collegio dei Revisori (art. 17/b);
- f) eventuali deliberazioni sulle responsabilità degli Amministratori (artt. 18 e 22 Cod. Civ.);
- g) l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati (art. 4.1/c), quando soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 17 del Codice Civile.

6.3. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art. 19).

ARTICOLO 7

Convocazione Assemblea

7.1. L'Assemblea dei Soci viene convocata – in sede ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno, e in ogni caso entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 6.2 e art. 2364 Cod. Civ.), e ogniqualvolta lo deliberi il Consiglio di Amministrazione (art. 15/p) o ne faccia richiesta scritta motivata il Collegio dei Revisori (art. 17/c), il Collegio dei Probiviri (art. 18) o almeno un decimo dei Soci (art.3.3) – dal Presidente o da chi ne fa le veci (art. 15/a/b), con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo – che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione (art. 1.5) –, da affiggere all'albo della sede (art. 1.5) e comunicare ai soci (art. 3.3) per posta ordinaria almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.

7.2. L'avviso può contenere anche la data della seconda convocazione, che non può essere nello stesso giorno della prima.

7.3. Quando vi siano modificazioni dello Statuto all'ordine del giorno dell'Assemblea (art. 6.3/a), l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

ARTICOLO 8

Costituzione Assemblea

8.1. L'Assemblea ordinaria dei Soci (art. 6.2) è validamente costituita:

– in prima convocazione (art. 7.1), quando sia presente almeno la metà dei Soci (art. 3.3);

– in seconda convocazione (art. 7.2), qualunque sia il numero dei Soci presenti (art. 3.3);

8.2. L'Assemblea straordinaria dei Soci (art. 6.3) è validamente costituita:

a) per le modificazioni statutarie (art. 6.3/a):

– in prima convocazione (art. 7.1), quando siano presenti almeno due terzi dei Soci (art. 3.3);

– in seconda convocazione (art. 7.2), quando sia presente almeno un decimo dei Soci (art. 3.3);

b) per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art. 6.3/b):

– sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci (art. 3.3 e art. 21, 3° comma, Cod. Civ.).

8.3. Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro Socio (art. 3.3), che non sia componente del Consiglio di Amministrazione (art. 11) nei casi previsti dall'articolo 10.2. seguente.

8.4. Il Socio soggetto diverso dalla persona fisica può partecipare e votare in persona di chi ne abbia la rappresentanza o la delega a norma di legge e del proprio Statuto (art. 3.2) o per delega come previsto al comma precedente.

8.5. Il Socio (art. 3.3) per partecipare all'Assemblea, personalmente o per delega, deve avere versato la quota associativa (art. 6/a) per l'anno in corso.

8.6. Ciascun Socio può portare non più di cinque deleghe (art. 3.3); tutte le deleghe devono essere depositate presso la presidenza (art. 9.1) prima dell'inizio dell'Assemblea.

ARTICOLO 9

Presidenza Assemblea

9.1. Assume la presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente dell'Associazione (art. 15/a) o chi ne fa le veci (art. 15/b); in mancanza chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti (art. 8).

9.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, di regola nella persona del Segretario dell'Associazione (art. 15/c); in mancanza, nella persona di un Socio presente.

9.3. In caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto per atto notarile.

9.4. Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due Scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede, quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulle nomine (art. 6/b/c/d) o su altro argomento di sua competenza (art. 6).

ARTICOLO 10

Deliberazioni Assemblea

10.1. Ogni Socio (art. 3.3) presente, personalmente o per delega (art. 8), ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

10.2. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio consuntivo (artt. 4.5 e 6.2/e) ed in quelle che riguardano la loro responsabilità (art. 6.2/f), i componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11) non hanno voto, né possono rappresentare altri Soci (art. 8.3).

10.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti (art. 8) si allontanino o si astengano dal voto.

10.4. L'Assemblea determina a maggioranza le modalità con cui procedere alle nomine (art. 6.2/b/c/d); la votazione dovrà essere a scrutinio segreto se alcuno dei partecipanti lo richieda espressamente. Qualora l'Assemblea abbia deliberato di provvedere alle nomine con modalità che portino ad una parità di voti, si considera eletto:

- Consigliere (art. 11.1), chi sia Socio da maggior tempo;
- Revisore (art. 16) o Probiviro (art. 18), il Socio, con precedenza sul non Socio, e, tra Soci, quello che lo sia da maggior tempo;
- in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

10.5. Per deliberare lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (artt. 6.2/b e 19), occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci (artt. 3.3), a sensi dell'art. 21, 3° comma, del Codice Civile.

10.6. Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto, di regola, dal Presidente (art. 9.1) e dal Segretario (art. 9.2) dell'Assemblea o da un notaio (art. 9.3).

10.7. Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 23 del Codice Civile.

CAPO 2°- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 11

Composizione Consiglio

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e non più di undici Soci (art. 3.3) secondo determinazione dell'Assemblea dei Soci (art. 6.2/b). Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, i precedenti Presidenti dell'Associazione.

11.2. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, persone anche estranee all'Associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al fine di consentire ai membri del Consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che a loro competono.

11.3. I Consiglieri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo (artt. 4.5/a e 6.2/e) del periodo ed alle nuove nomine assembleari (art. 6.2/b); prestano la loro attività gratuitamente; sono rieleggibili.

11.4. I Consiglieri, che senza giustificato motivo non partecipano a due riunioni consiliari (art. 13) consecutive, sono equiparati a dimissionari.

11.5. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli

con delibera consiliare approvata dal Collegio dei Revisori (art. 17/c); quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo (art. 6.2/b).

11.6. L'intero Consiglio di Amministrazione cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri; la gestione ordinaria viene assicurata dai membri rimasti in carica, finché l'Assemblea dei Soci convocata d'urgenza (art. 7) – dai Consiglieri restanti o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori (art. 17/c) – abbia ricostituito il Consiglio (art. 6/b).

ARTICOLO 12

Convocazione Consiglio

12.1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente dell'Associazione che lo presiede (art.15/a), o, nel caso di suo impedimento, assenza o mancanza, da un Vicepresidente (art.15/b), o, per mandato di uno di loro, dal Segretario, (art. 15/c), mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo – che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione (art. 1.2) – da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione (art. 11) ed al Collegio dei Revisori (art. 16) almeno dieci giorni prima della riunione o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante telegramma o fonogramma, almeno quarantotto ore prima della riunione; tali termini possono venire abbreviati sull'accordo di tutti i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori in carica.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori (art. 17/c).

ARTICOLO 13

Riunioni e deliberazioni Consiglio

13.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti (art. 11.1) in carica; questi non possono farsi rappresentare.

13.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai suoi componenti presenti; in caso di parità, è determinante il voto del Presidente della riunione.

13.3. Alle riunioni del Consiglio assistono di diritto i Revisori (art. 16) ed il Segretario (art. 15/c), che, di regola, ne redige il verbale.

13.4. Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ARTICOLO 14

Rappresentanza e poteri

14.1. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente (art. 15/a) o, in caso di impedimento, assenza o mancanza di questi, a un Vicepresidente (art. 15/b), disgiuntamente tra loro, con facoltà di delegare, anche in giudizio, e con potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi.

14.2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci (art. 6)

14.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri al Presidente, ai Vicepresidenti ed agli altri suoi componenti (art. 11.1), individualmente,

Giornali

A

disgiuntamente, congiuntamente o costituendoli in Giunta Esecutiva o Comitato di Presidenza, di cui determina le norme di funzionamento.

14.4. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

ARTICOLO 15

Competenze Consiglio

Al Consiglio di Amministrazione – oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'articolo 14 precedente – competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

a) nominare, nel proprio seno, il Presidente dell'Associazione, al quale spetta: rappresentare l'Associazione (art. 14.1), convocare e presiedere le Assemblee dei Soci (artt. 7 e 9) e le adunanze consiliari (artt. 12 e 13), sovrintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni assembleari (art. 10) e consiliari (artt. 13 e 14.3), compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo statuto;

b) nominare, nel proprio seno, uno o due Vicepresidenti, i quali coadiuvano il Presidente e, in ordine di anzianità di appartenenza all'Associazione, ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza (art. 14.1) e quelli delegati (art. 14.3) per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio (14.3);

c) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario dell'Associazione determinandone i poteri e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso (artt. 11.3 e 11.6) – per: coadiuvare la Presidenza (art. 15/a/b) nelle operazioni di preparazione, convocazione (artt. 7 e 12), costituzione (artt. 8 e 13), svolgimento (artt. 9 e 13) e verbalizzazione (artt. 10 e 13) delle Assemblee dei

Soci e delle riunioni del Consiglio; curare la tenuta del Libro delle Assemblee (art. 10.6), del Libro del Consiglio (art. 13.4), dello Schedario dei Soci (art. 3), del Protocollo della corrispondenza, degli Atti dell'Associazione;

d) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Tesoriere dell'Associazione – determinandone i poteri (art. 14) e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso (artt. 11.3 e 11.6) – per: coadiuvare la Presidenza (art. 15/a/b) nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate (art. 4.1), di acquisto di beni, opere, merci e servizi, di impegno e liquidazione dei pagamenti, di anticipazioni e rimborso dei fondi spese, di formazione dei bilanci (artt. 4.4 e 15/h); curare la tenuta degli Inventari e del Giornale di cassa, delle note, fatture e degli altri documenti contabili inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari ed alle variazioni patrimoniali;

e) nominare i Soci benemeriti e i Soci onorari (art. 3.7);

f) ammettere i soci diversi dalle persone fisiche (art. 3.2) determinandone la quota associativa;

g) deliberare, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori (art. 17/a), il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per: la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci (art. 4.5) e l'espletamento del Servizio di cassa, quest'ultimo affidato, di regola, ad una banca designata dal Consiglio di Amministrazione;

h) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni (art. 2.2), anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessario od utile per il perseguimento dello scopo dell'As-

Gianni Altrab



sociazione (art. 2.1), con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;

i) presentare all'Assemblea dei Soci (art. 6.2/e) i Bilanci e le Relazioni di cui all'art. 4.5;

l) istituire, regolare e sciogliere Organi consultivi e operativi, Comitati, Commissioni, anche permanenti e con la partecipazione di non Soci, che propongano iniziative e programmi di lavoro, ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;

m) assumere e dimettere dipendenti, fissandone il trattamento economico secondo la normativa vigente, nonché avvalersi e dispensarsi di prestazioni di lavoro autonomo, nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi, nei limiti necessari al regolare funzionamento e al perseguimento degli scopi (art. 2) dell'Associazione;

n) riconoscere o promuovere – in funzione delle migliori forme di organizzazione operativa nelle zone territoriali – la costituzione di eventuali Gruppi elaborandone i relativi regolamenti;

o) valutare ed autorizzare le manifestazioni decentrate anche tramite eventuali Organi previsti al precedente punto l);

p) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci (art. 7) ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

CAPO 3° - COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 16

Composizione Collegio Revisori

16.1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone – anche non socie (art. 10.4) – nominate dall'Assemblea dei Soci (art. 6.2/c), delle quali una con funzioni di Presidente, scelte di preferenza tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori contabili e negli Albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, in altri Albi

professionali, o tra persone con esperienza in materia contabile - finanziaria, che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11).

16.2. I Revisori durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo (artt. 4.5/a e 6.2/e) del periodo ed alle nuove nomine assembleari (art. 6.2/c); svolgono le loro funzioni gratuitamente; sono rieleggibili.

16.3. L'Assemblea dei Soci deve provvedere inoltre a nominare due Revisori supplenti, che subentrino, in ordine di età, in caso di mancanza, rinuncia o decadenza di un Revisore. I nuovi Revisori restano in carica fino alla prossima Assemblea la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori e dei supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla prossima Assemblea dal Revisore più anziano.

ARTICOLO 17

Competenze Collegio Revisori

Al Collegio dei Revisori compete:

- a) controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti (art.15/g), l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del Bilancio (art. 4.5) alle risultanze contabili;
- b) presentare all'Assemblea dei Soci (art. 6.2/e) una propria relazione, con gli eventuali rilievi, sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci (art.

7.1) e del Consiglio di Amministrazione (artt. 11.6 e 12.2), ad approvare le delibere di sostituzione di cui all'art. 11.5 ed a quant'altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto e dalle disposizioni di legge.

CAPO 4° - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 18

Composizione e competenze Collegio Probiviri

18.1. L'Assemblea dei Soci, ove e quando lo ritenga, può nominare (art. 6.2/d) il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone – anche non socie (art. 10.4) – nominandone, tra esse, il Presidente.

18.2. I Probiviri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; prestano la loro attività gratuitamente; sono rieleggibili.

18.3. Compete al Collegio dei Probiviri, in prima istanza, giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i singoli Soci, tra questi e gli Organi dell'Associazione, tra l'Associazione e l'AIL (art. 2.1), su richiesta scritta, motivata e tempestiva, degli interessati, ed esperire ogni tentativo di amichevole composizione.

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19

Scioglimento ed estinzione

19.1. L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei Soci (artt. 1.6 e 6.3/a), convocata e costituita a norma degli articoli 7 e 8.2/b, con delibera presa e verbalizzata a norma degli articoli 10.5 e 9.3 precedenti.

19.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione:

a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e 21 delle Disposizioni di attuazione del medesimo;

b) delibera sulla devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione e sulle relative modalità, destinandoli ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

19.3. In mancanza, per qualsiasi motivo, di deliberazione assembleare, provvede in riguardo l'Organo amministrativo dell 'AIL (art. 2.1).

ARTICOLO 20

Rinvio

Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di ONLUS e di Associazioni private non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro o speculativi.

✓
Giovanni Allio di Montecale
et am



Certifico io sottoscritto dr CARLO CANDIANI
Notaio in Venezia che la presente è la copia autentica dell'ori-
ginale mio rogito firmato a' sensi di legge Consta di fogli 12

Si rilascia a *la parte*

Venezia

17 MAG. 1999



[Handwritten signature]

[Faint background watermark]
Notario del Notaio di Venezia
CARLO CANDIANI
& GIOVANNI